



CITTÀ DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
I Settore Affari Generali e P.S.

8° SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 477

DEL 24.08.2017

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per il periodo presunto decorrente dall'11.09.2017 al 22.12.2017. Autorizzazione a contrarre. Approvazione capitolato, disciplinare, schema di lettera di invito, modello di autodichiarazione e protocollo di legalità. CIG ZE51FACF6C

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

Vista la delibera di G.M. n° 129 del 01/09/2015 con la quale si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente:

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.101 del 08/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D. Lgs. n. 267/2000:

Vista la legge n° 142/90, recepita con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n° 48:

Vista la legge regionale 7 settembre 1998 n° 23:

Vista la circolare n. 2 del 03/03/2000 dell'Ass.to Reg.le EE.LL.:

Ritenuto di dovere fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione:

Visto L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia:

DETERMINA

1) Fare propria e, quindi, approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale:

2) Disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del Responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Bucolo



COMUNE DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
I Settore Affari Generali e P.S.
8° SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI

Proposta di Determinazione

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per il periodo presunto decorrente dall'11.09.2017 al 22.12.2017. Autorizzazione a contrarre. Approvazione capitolato, disciplinare, schema di lettera di invito, modello di autodichiarazione e protocollo di legalità. CIG ZE51FACF6C

Premesso che secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia scaturente dall'emanazione dei dispositivi di cui alla legge Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (cd. buona scuola) gli Enti Locali sono chiamati ad erogare in favore degli alunni disabili il servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

atteso che detto servizio è stato negli ultimi anni espletato in favore degli alunni disabili con regolarità e lo stesso si è rivelato funzionale sia per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico che per favorire i processi di inclusione sociale per i minori fragili;

sentiti i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi milazzesi ed avendo concertato con gli stessi le possibili azioni da porre in essere in favore di tale specifica tipologia di utenza;

visto il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale del 17 maggio 2017 che approva il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2017/2018;

atteso che questa Amministrazione è priva del personale per garantire *in house* il servizio;

atteso che lo stesso, già esternalizzato da questa Amministrazione, si è concluso definitivamente il 30 giugno 2017 e pertanto necessita avviare nuovo servizio per l'anno scolastico 2017/2018;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 18.04.2016 con la quale, ai sensi dell'art. 246 della Legge 267/2000 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e che ad oggi non risulta in esame l'adozione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio in corso e pertanto non è possibile procedere per tempo all'adozione di un provvedimento unico di affidamento per l'intero anno scolastico 2017/2018;

ritenuto pertanto necessario avviare le procedure per l'affidamento del servizio per il periodo decorrente, in via presuntiva, dall'11 settembre 2017 al 22 dicembre 2017 per n° 73 giornate lavorative;

dato atto che non risulta possibile procedere alla consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poiché il sito è in fase di aggiornamento fino al prossimo 28 Agosto e pertanto dovendo affidare il servizio di che trattasi a decorrere dal periodo sopra indicato, necessita avviare, con urgenza, le procedure l'affidamento dello stesso, mediante espletamento di apposita gara;

atteso che trattasi di servizio pubblico essenziale, obbligatorio e non derogabile, che gli Enti locali sono tenuti ad assicurare in sinergia con gli Istituti scolastici con i quali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, necessiterà redarre in favore dei minori disabili assistiti apposito progetto individuale e piano educativo individualizzato;

vista pertanto l'art. 22 della l.r. 5.11.2004 n. 15 che evidenzia il mandato istituzionale per gli E.E.L.L. di garantire i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave ai sensi delle ll.rr. 68/81, 16/86 e 22/86e ss.mm.ii.;

atteso che questo Ente locale è privo delle figure professionali necessarie per l'espletamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili e pertanto si rende necessario procedere ad apposita esternalizzazione dello stesso;

vista la legge regionale 12 luglio 2011 n.12 così come successivamente modificata ed integrata dalla Legge 26 gennaio 2017 n.1;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

visto il successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

vista la circolare 26 maggio 2017 dell' Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità pubblicato su GURS del 16.06.2017;

atteso che il costo presunto per la gestione del suddetto servizio si può quantificare in € 38.220,75 oltre IVA, oneri per la sicurezza e per ANAC;

ritenuto, di dovere procedere all'espletamento di apposita procedura di gara, per l'affidamento del servizio di servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune per il periodo compreso, in via presuntiva dall' 11.09.2017 al 22.12.2017 e così garantire la prosecuzione del servizio in esame per tutto l'anno 2017 ;

ritenuto di affidare lo stesso, stante l'elevata ripetitività e la limitata complessità dell'organizzazione del servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del citato D. lgs 50/2016, così come modificato dal successivo articolo 60 del D. Lgs n. 56/2017 secondo il criterio del minor prezzo;

visti:

- il capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili per il periodo presunto decorrente dall' 11.09.2017 al 22.12.2017 e così garantire la prosecuzione del servizio in esame per tutto l'anno 2017 (allegato A);
- il disciplinare di gara recante le modalità di partecipazione, i criteri per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi e la documentazione da produrre (allegato B);
- lo schema di lettera di invito (allegato C) ;
- il Modello di Autodichiarazione (Dure) (allegato D);
- la Dichiarazione Protocollo di Legalità' Carlo Alberto dalla Chiesa (allegato E);

considerato che occorre procedere all'approvazione degli atti necessari per l'espletamento della procedura di gara in esame;

accertato che ai sensi dell'art. 56 della Legge 08.06.1990 n. 142, recepito dalla l.r. 11.12.1991 n. 48 nel testo modificato dall'art. 13 della l.r. 23.12.2000 n. 30, l'autorizzazione a contrattare è posta in essere con apposita Determinazione del Responsabile del procedimento di spesa;

atteso che nel caso in esame, il suddetto Responsabile del procedimento di spesa, è il Dirigente del I Settore;

considerato, pertanto, che occorre stabilire, con riferimento al richiamato art. 56 della l. 142/90, come recepito dalla l.r 11.12.1991 n. 48 nonché dall' art. 192 del d. lgs.vo n. 267/00 e ss.mm.ii e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti:

- a) che l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili per il periodo presunto decorrente dall' 11.09.2017 al 22.12.2017 per n° 73 giornate lavorative;

- b) che la contrattazione di che trattasi deve rispondere nel pieno rispetto alle previsioni, condizioni, e prescrizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto;
 - c) che l'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d. lgs n. 50 /2016 così come modificato dal successivo articolo 60 del D. Lgs n. 56/2017;
 - d) che la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - e) che la Stazione Appaltante inviterà n. 5 operatori economici;
 - f) che il contratto trattandosi di affidamento di importo non superiore ad € 40.000.00, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 si riterrà stipulato previa a corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- ritenuto che occorre procedere all'approvazione degli atti propedeutici all'espletamento della gara in esame così come sopra richiamati al fine di poter avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento;
 - viste le ll.rr.:
 - n. 48 dell'11.12.21991 e ss.ss.ii;
 - n. 23 del 07.09.1998;
 - n. 30 del 23.12.2000;
 - vista la l.r. 12/2011 con la quale è stato recepito il D. Leg.vo 163/2006 e ss..mm.ii.
 - viste le venti norme di legge che regolano la materia;
 - visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
 - visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE


Per le motivazioni di cui in premessa

1. di stabilire, con riferimento all'art. 56 della L. 142/91, così come recepito dalla l.r. 48/91 e dall'art. 192 del d. Lgs 267/2000:
 - a) che con la procedura di gara in esame s'intende pervenire all' affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti le istituzioni scolastiche del Comune di Milazzo per il periodo presunto decorrente dall' 11.09.2017 al 22.12.2017, per n° 73 giornate lavorative e così garantire la prosecuzione del servizio in esame, per tutto l'anno 2017;
 - b) che la contrattazione si svilupperà in conformità alle previsioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro contenuto nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
 - c) che l'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d. Lgs 50/2016, così come modificato dal successivo articolo 60 del D.Lgs n. 56/2017, secondo il criterio del prezzo più basso e saranno invitate cinque istituzioni socio assistenziali che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. leg.vo 50/016.così come integrato e modificato dall'articolo 49 del successivo decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, nonchè iscritti all'Albo regionale di cui alla l.r. 22/86 alla sezione inabili tipologia: assistenza domiciliare, con l'indicazione del numero e delle data del D.A. di iscrizione e la validità della stessa alla data di partecipazione alla gara di che trattasi;
 - d) che la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - e) che il contratto trattandosi di affidamento di importo non superiore ad € 40.000.00, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 si riterrà stipulato previa corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

2. di approvare, per costituirne parte integrante e sostanziale, della presente proposta:
 - a) Capitolato speciale di appalto (allegato A);
 - b) il Disciplinare di gara recante le modalità di partecipazione, i criteri per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi e la documentazione da produrre (allegato B)
 - c) Schema Lettera di invito alla procedura negoziata (allegato C);
 - d) Modello di autodichiarazione (durc) (allegato D);
 - e) Dichiarazione Protocollo di Legalita' Carlo Alberto dalla Chiesa (allegato E);
3. di impegnare, la somma complessiva di € 40.827,26 Iva compresa calcolata secondo legge, per l'affidamento del servizio in esame con imputazione al capitolo 3700, dell'esercizio in corso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.250 del TUEL imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

TITOLO	Identificativo Conto Finanziario (piano dei conti)	Missione/ Programma	Capitolo	Descrizione	CP / FPV	ESERCIZIO DI SINGIBILITA'			
						2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	I.S. Succ Euro
1	1.03.02.15.003	12.02	3700	Contratti di servizio per il trasporto e assistenza di bambini disabili scolarizzati	CP	40827,26	0,00	0,00	0,00

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di Finanza Pubblica;
5. di attestare che la spesa da sostenere, di cui al presente atto è obbligatoria ed inderogabile, atta a garantire agli alunni disabili, in situazione di disabilità grave, il diritto all'educazione ed all'istruzione e si esercita attraverso l'integrazione scolastica che, nel rispetto della legge quadro 104/92, Enti locali, Istituzioni scolastiche ed Asp sono tenuti ad osservare;
6. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione dell'apposito visto di regolarità contabile;
9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti rientranti nella propria competenza;
10. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, all'URP per la pubblicazione sul sito web ed al Dirigente del 1°Settore per la raccolta in archivio.


 U.R.U.P.
 dott. Filippo Santoro



COMUNE DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
I Settore Affari Generali e P.S.

8° SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI

allegato A

CAPITOLATO

per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo dal 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG:ZE51FACF6C .

Art. 1

Oggetto del Capitolato

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili residenti nel Comune di Milazzo frequentanti la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, relativamente al periodo, in via presuntiva dall' 11.09.2017 al 22.12.2017

Art. 2

Principi, finalità e destinatari del servizio

Il servizio di servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili agli alunni diversamente abili non autosufficienti, che per natura o gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale, collocato tra i servizi essenziali ed obbligatori non derogabili a carico degli Enti Locali, ha una funzione complementare ma distinta rispetto al sostegno scolastico e mira a garantire, in particolare, il superamento delle difficoltà legate al soddisfacimento dei bisogni primari ed il compimento degli atti elementari della vita.

Art. 3

Prestazioni del servizio

Il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale è destinato agli alunni disabili fisici, psichici e sensoriali, in possesso del certificato di cui alla L. 104/92 e ss.mm.ii. e della diagnosi funzionale rilasciata dall'Asp di appartenenza. Obiettivo del servizio è garantire l'assistenza specialistica "ad personam", promuovere l'integrazione dell'alunno disabile nella sua interezza e specificità potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno della scuola. Le figure professionali impiegate nel servizio, in base alla tipologia di disabilità sofferta dall'alunno avente diritto, dovranno essere in possesso del titolo professionale di assistente alla comunicazione il LIS e/o in possesso di attestati formativi circa le tecniche cognitivo- comportamentali (ABA, PECS e TEACCH).

Gli operatori orienteranno la loro attività ai seguenti principi:

- rispetto della dignità personale;
- rispetto del pudore del corpo dell'utente e protezione della sua vita privata;
- rispetto del diritto alla riservatezza.

L'attività di tutti gli operatori deve essere intesa come effettivo servizio reso ai fini del presente appalto, esclusi i tempi di trasferimento degli operatori stessi. Resta fermo il monte ore per ciascun operatore, come stabilito dal successivo art. 8 del presente capitolato.

Il servizio deve essere erogato su tutto il territorio del Comune, sia nel centro urbano che nelle frazioni. Il Comune non metterà a disposizione automezzi di proprietà per il trasporto degli operatori e pertanto tali oneri graveranno esclusivamente sull'Ente socio-assistenziale aggiudicatario. Sarà parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio. E' prevista la costante rilevazione dei bisogni degli utenti e la verifica delle attività.

Art. 4
Orario di servizio

Il Servizio in esame dovrà essere assicurato nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, nell'ambito dell'orario e del calendario scolastico.

L'orario di servizio di tutti gli operatori impiegati è quello indicato al successivo art. 8 del presente capitolato.

Art. 5
Personale

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei bisogni reali di detta utenza, l'Ente affidatario dovrà impiegare i seguenti operatori:

- n. 12 assistenti alla comunicazione (cat. D2), per complessive 2 ore giornaliere e 20 minuti.
Tale personale dovrà essere utilizzato per il periodo presunto decorrente dall' 11.09.2017 al 22.12.2017 per complessive n.° 73 giornate.

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate.

Al fine del puntuale e regolare svolgimento del servizio l'ente affidatario dovrà provvedere, in caso di provata necessità derivante dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla sostituzione dello stesso, da effettuarsi immediatamente, in uno alla comunicazione all'Amministrazione ed alla Istituzione scolastica interessata del nominativo dell'operatore assunto come sostituto. Naturalmente l'operatore che sarà indicato come sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 6
Qualificazione del Personale

In relazione al tipo di prestazione richiesta il personale utilizzato dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale.

Il personale autista dovrà essere abilitato alla guida di autoveicoli per il trasporto di disabili. Tutto il personale deve risultare in regola con le norme sanitarie in vigore.

Art. 7
Costi

Il costo del servizio, per il periodo presunto 11 settembre 2017- 22 dicembre 2017, 73 gg., viene determinato secondo il seguente preventivo di spesa:

Qualifica e quantità	Ore al giorno	Giorni lavorati	Costo	Totale
n. 12 assistenti alla comunicazione	2 e 20 minuti	73	Costo orario € 18,97	€ 38.553,11
Oneri per la sicurezza				€ 300,00
Spesa per contributo ANAC				€ 30,00
Costo servizio				€ 38.883,11
Iva 5%				€ 1.944,15
Totale complessivo				€ 40.827,26

L'amministrazione potrà avvalersi dell'applicazione dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., consistente nella ripetizione di servizio analogo, per cui l'importo complessivo a base d'asta stimato è di € 38.883,11 oltre IVA al 5%.

Art. 8
Importo a base d'asta/oneri contrattuali

L'importo complessivo stimato a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad € 38.883,11 oltre I.V.A.

La stazione appaltante ha stimato che i costi per la eliminazione dei rischi derivanti da interferenze ammontano ad € 300,00 rimane in capo alla ditta concorrente indicare i propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'impresa aggiudicataria, quindi, mensilmente verrà corrisposto, quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore e del costo mezzi, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, al netto di IVA.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, l'Ente si riserva di procedere ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori, si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi. A tal fine sarà utilizzato il fondo impegnato in sede di gara e pertanto la spesa oggetto dell'appalto non potrà essere maggiore dell'impegno assunto. Pertanto, l'Ente si riserva la facoltà, ove necessario, di utilizzare, in sede di aggiudicazione, il ribasso d'asta dell'appalto, al fine di aumentare le ore del personale addetto al servizio, fino ad un massimo di tre ore giornaliere. Qualora il numero presuntivo degli utenti dovesse diminuire o aumentare, contestualmente si procederà ad una diminuzione o ad un aumento del personale o di ore effettuate dallo stesso, previo utilizzo delle somme accantonate dal ribasso d'asta, in caso di aumento delle prestazioni. Di contro le ore eventualmente ridotte in un mese potranno essere richieste e prestate nei mesi successivi. L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra e nel caso in cui si dovessero rilevare scostamenti si riserva di effettuare azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 9

Durata del servizio

Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulata apposita convenzione-contratto che ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente potrà essere effettuato anche mediante scambio di lettere mediante pec e sottoscritte con firma digitale. Detta convenzione riguarda il periodo presunto dall'11.09.2017 al 22.12.2017.

L'avvio del servizio avverrà, in via presuntiva, l'11 settembre 2017 per concludersi il 22 dicembre 2017 e per la durata massima di giorni settantatre effettivamente lavorati.

Il contratto, in ogni caso, cesserà automaticamente al raggiungimento del tempo massimo espresso in giorni n.73 (settantatre) sulla base del quale è stato stimato il valore complessivo dell'appalto. Eventuali interruzioni dell'attività scolastica per qualsiasi motivo (chiusura delle scuole su disposizioni dell'autorità scolastica o per festività o altro) saranno detratte dai corrispettivi da corrispondere all'Ente Appaltante. Parimenti, se alla scadenza del contratto le ore non risultano prestate, l'impresa aggiudicataria è tenuta a proseguire il servizio, fino al completamento delle ore appaltate.

Il servizio per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'ufficio di Servizio Sociale del Comune, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile, salvo quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 8.

Art. 10

Modalità di pagamento

Mensilmente l'impresa deve presentare all'Ufficio Servizi Sociali fattura, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da relazione mensile sull'attività svolta. Dovranno essere allegati:

- fogli di presenza degli operatori vidimati dalla Direzione didattica e dal Responsabile dell'Istituzione affidataria, riportanti analiticamente le prestazioni rese;
- prospetto analitico delle prestazioni migliorative offerte e rese nel mese di riferimento;
- dichiarazione comprovante la regolarità del pagamento delle imposte e tasse;
- autocertificazione attestante che sono stati effettuati i versamenti riferiti ai dipendenti impiegati nel servizio.

Il pagamento avverrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto.

Il pagamento avverrà con versamento sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

Quanto sopra o ritardi da parte dell'Amministrazione comunale non esonera l'impresa dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori. Il pagamento delle retribuzioni, in ogni caso, dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello lavorato.

Art. 11

Obblighi dell'affidatario

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L'impresa è tenuta ad istituire, se la propria sede legale risulta fuori dal Comune di Milazzo, entro 15 gg. dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, una propria sede operativa nel territorio del Comune di Milazzo. Detta sede dovrà essere dotata di telefono e fax.

L'impresa affidataria è tenuta ad avviare il servizio a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale adibito alle attività del Servizio presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Milazzo e risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili dell'impresa affidataria.

Tutto il personale dovrà essere munito di un visibile cartellino identificativo contenente: generalità, qualifica e nome dell'impresa.

L'impresa si impegna a fornire, prima della stipula della convenzione, oltre alla documentazione che sarà richiesta dall'ufficio:

- Elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché copia del titolo abilitante

a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica ed il livello d'inquadramento.

- polizze assicurative, come specificato al successivo articolo 19;
- piano operativo di fattibilità ove viene esplicitata l'articolazione temporale delle proposte migliorative offerte in sede di gara.
- autocertificazione analitica degli adempimenti effettuati all'interno della propria azienda ai sensi dell'art 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria, a semplice richiesta, deve fornire sia in riferimento alla propria impresa, sia in riferimento alle eventuali imprese associate o consorziate: copia, in formato pdf, del libro unico del lavoro; copia buste paga relative al personale occupato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, espressamente quietanzate dai lavoratori interessati (in alternativa dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto del contratto. Il personale del Servizio Sociale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse non configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'amministrazione.

In caso di sciopero l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio di Servizio Sociale e ad effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dipendenti dall'impresa saranno decurtate secondo quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato.

L'impresa deve garantire quanto dichiarato in sede di gara nei termini e con le modalità proposte ed in accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

L'impresa aggiudicataria deve rispettare per il personale utilizzato nel servizio i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Il Comune di Milazzo si riserva di accertare a mezzo il proprio Ufficio gli adempimenti di cui ai punti precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, compresa la mancata prestazione delle migliorie progettuali, formeranno oggetto di regolare contestazione scritta e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi inadempienze della convenzione, l'Ufficio di Servizio Sociale è tenuto a formulare contestazione per iscritto concedendo un tempo massimo di gg. 7 (sette) per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine qualora l'impresa non abbia provveduto a sanarle, il Comune di Milazzo, provvederà alla risoluzione della convenzione stessa. La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

a) € 500,00, nel caso di irregolarità contributive mese per mese accertate presso Inps ed Inail.

b) € 500,00 per ogni soggetto che risulti avere ottenuto dal Giudice un provvedimento contro il prestatore del servizio per retribuzioni non pagate del quale l'amministrazione ne è venuta a conoscenza.

Il rapporto contrattuale si intende risolto altresì, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei seguenti casi:

- il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- reiterate e documentate inadempienze agli obblighi della convenzione;
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale.

Le contestazioni relative all'espletamento del servizio, quale la intempestiva comunicazione di eventuali interruzioni del servizio, le variazioni apportate al progetto con interventi non concordati, l'inottemperanza all'esecuzione di tutti i servizi previsti in convenzione compresi quelli migliorativi offerti in sede di gara saranno contestati per iscritto e qualora le controdeduzioni adottate in tempi brevi dall'impresa non fossero ritenute valide, potrà essere disposta la trattenuta del 10% del compenso dovuto per il mese in corso di pagamento.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme che regolano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.

196/2003 e ss.mm.ii. L'onere per il trasporto degli operatori graverà esclusivamente sull'impresa aggiudicataria. Saranno parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

Art. 12

Compiti del Comune

Prima della stipula della convenzione il Responsabile del servizio comunica all'Ente aggiudicatario i nominativi degli alunni beneficiari del servizio. Ad intervenuto avvio del servizio, l'ammissione di nuovi casi sarà attivata su comunicazione dell'ufficio di servizio sociale.

E' facoltà dell'Ente effettuare controlli, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, per verificare le rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto-offerta presentato in sede di gara.

E' altresì, facoltà dell'Ente curare i rapporti con le Istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio anche in raccordo con l'ente aggiudicatario.

Art. 13

Organizzazione

L'Ente aggiudicatario dovrà curare mediante speciali procedure e protocolli operativi da concordare con l'ufficio di Servizio Sociale, le seguenti funzioni all'interno del servizio attivato:

1. Partecipazione degli operatori agli incontri di programmazione e verifica delle attività e del PEI con il gruppo di lavoro scolastico;
2. Flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto degli orari modulati in relazione alle esigenze espresse da ogni singolo caso e che comunque dovranno essere necessariamente concordati con la famiglia, con la scuola e con l'ufficio di servizio sociale tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno.

E' facoltà dell'Ente appaltante vigilare sul rispetto delle norme contrattuali procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli per verificare:

- l'andamento del servizio/monitoraggio;
- la qualità e l'effettività delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza.
- l'attuazione delle migliorie progettuali da effettuare.

Art. 14

Requisiti di partecipazione – Modalità per l'affidamento

Possono partecipare alla gara i soggetti invitati in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente il servizio oggetto di appalto;
- iscrizione all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali istituito ai sensi dell'art.26 della L.R. 22/86 per la sezione: inabili - tipologia: assistenza domiciliare (per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali (per i soggetti aventi sede legale in altra regione dello Stato o in uno Stato membro);
- specifica capacità economica e tecnica.

L'affidamento, stante il valore dell'importo che risulta inferiore ad € 40.000,00 e considerata l'elevata ripetitività e standardizzazione dello stesso, avverrà mediante esperimento di apposita procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. **L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs 50/16, così come modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56** in favore dell'istituzione socio assistenziale concorrente che in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, avrà offerto il **prezzo più basso**, fermo restando le previsioni di cui all'art. 97 del d. Lgs n. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 15

Modalità di svolgimento della gara

Lo svolgimento delle operazioni di gara è affidato ad apposita Commissione nominata come previsto dal Regolamento dei contratti vigente nel Comune di Milazzo.

Le operazioni di gara si svolgeranno come meglio specificato nel disciplinare di gara.

L'affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Milazzo, previa cura degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla disciplina dettata con gli atti di gara.

Art. 16

Modalità di presentazione dell'offerta e relativa documentazione

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno rispettare, pena l'esclusione, oltre il contenuto del presente Capitolato anche le previsioni del disciplinare di gara e della lettera d'invito.

Art. 17

Divieto di trasferimento del contratto

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. È vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

Art. 18

Infortunati e danni

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o del personale volontario impiegato derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne l'Amministrazione per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e/o del personale di direzione e del professionista psicologo eventualmente impiegati, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.I. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Le polizze dovranno essere trasmesse all'Ente prima della stipula del contratto. La presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La polizza RCT dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed anche i terzi estranei.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

L'impresa affidataria, inoltre, entro un mese dalla scadenza contrattuale, dovrà stipulare polizza fidejussoria a favore del Comune, avente validità fino a due anni dalla conclusione dell'appalto, quale garanzia per la responsabilità solidale del committente in caso di mancato pagamento dello stipendio e/o di versamento di oneri riflessi da parte dell'Ente affidatario.

Art. 19

Spese

Restano a carico dell'impresa affidataria tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula del contratto

Art. 20

Cauzione

Il concorrente ai fini della partecipazione alla gara dovrà prestare, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di € 38.883,11 pari ad € 777,66 prestata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

Per il deposito cauzionale si dovrà rispettare quanto specificato nell'allegato disciplinare.

Inoltre, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio, l'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, cauzione definitiva determinata nella misura del 10% sull'ammontare netto dell'appalto.

Art. 21

Disposizioni finali

Il servizio sarà regolato dalle norme previste nel presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 22

Domicilio dell'affidatario

L'affidatario dovrà all'atto della stipula della convenzione, per ogni effetto, eleggere proprio domicilio nel Comune di Milazzo ed indicare idoneo ufficio in sede locale quale struttura di riferimento ai fini dello svolgimento del servizio.

Art. 23

Controversie

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è escluso il ricorso al Collegio arbitrale e, pertanto, la competenza rimane al Giudice Ordinario.

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Barcellona P.G. (ME).

il R.U.P.
dot. Filippo Santoro





CITTÀ DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina

8° SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI

Allegato B)

DISCIPLINARE DI GARA

per l'affidamento del servizio di servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo dal 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG: ZE51FACF6C.

SEZIONE 1 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

1.a) Per partecipare alla gara il concorrente, pena l'esclusione, deve far pervenire all'ufficio protocollo del Comune Milazzo a mezzo Poste Italiane Spa o Agenzie private di spedizione autorizzate, oppure a mano, un plico contenente l'offerta e la documentazione di gara **entro il termine perentorio stabilito nella lettera d'invito**.

Il plico, pena l'esclusione, deve essere chiuso con ceralacca sulla quale va impressa l'impronta di un sigillo a scelta del concorrente. Su tutti i lembi di chiusura, pena l'esclusione, devono essere apposti, a scavalco, la firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato a presentare l'offerta e possibilmente il timbro del concorrente.

Il plico medesimo deve recare la seguente dicitura: **“Contiene documenti ed offerta per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili Periodo dall' 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG ZE51FACF6C.**

Il plico, inoltre, deve essere indirizzato al Comune di Milazzo, 1° Settore - Servizi Sociali, Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME) e sullo stesso dovranno chiaramente essere riportati il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa mittente, la partita Iva o il codice fiscale, il numero di fax, la pec (qualora se ne sia in possesso) e l'esatto indirizzo. In caso di concorrenti riuniti i dati di cui sopra dovranno riguardare tutti i concorrenti associati evidenziando quella mandataria-capogruppo.

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione, **due buste distinte**, a loro volta sigillate con ceralacca, recante impressa l'impronta di un sigillo e controfirmate sui lembi di chiusura, con intestazione del mittente e indicazione del contenuto secondo le seguenti indicazioni:

Busta A: “Documentazione per l'ammissione”;

Busta B: “Offerta economica”.

Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza.

La busta A: “Documentazione per l'ammissione” deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti, dichiarazioni ed attestazioni:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena l'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, pena l'esclusione, deve essere allegata procura institoria o speciale di data non anteriore a mesi sei. Se la procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare espressamente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che la procura stessa è tutt'ora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte.

2) Dichiarazione/attestazione. L'impresa partecipante, nella persona del suo titolare o legale rappresentante, deve presentare la seguente **DICHIARAZIONE** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, riportante la dicitura *“consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti”* e facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto, quanto segue:

di avere, nella qualità di..... (specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza dell'impresa, nonché i poteri per impegnare lo stesso e per sottoscrivere l'offerta;

2.1) che i legali rappresentanti dell'Istituzione concorrente e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare nell'elenco il cui schema ad ogni buon fine viene sotto riportato i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società a nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Il direttore/i tecnico/i è/sono:

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Soggetti muniti di poteri di vigilanza e controllo

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

2.2. eventuali persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare nome, cognome, codice fiscale, residenza e carica rivestita)

2.3. **di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 50/2016, così come modificato dal successivo art. 49 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56** e pertanto di non essere stato condannato con sentenza definitiva per Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della comunità europea;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i a tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione:

nb.: nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ai sensi del medesimo comma l'istituzione concorrente potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata

2.3.1 che a suo carico e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Inoltre dichiara:

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, irrogate nei confronti del proprio convivente;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive ma confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale;

2.3.3 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

2.3.4 che non ha commesso o un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, comma 3 del presente codice che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del codice dei contratti e ss.mm.ii.;

2.3.5 che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

2.3.6 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

2.3.7 che la propria partecipazione dell'operatore non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

2.3.8 che la propria partecipazione non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

2.3.9 che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

2.3.10 che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

2.3.11 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

2.3.12 che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito specificando la posizione interessata:

a) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99, che l'Istituzione concorrente ha ottemperato alle norme della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;

2.3.13 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

2.3.14 che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.

2.3.15 che la ditta:

___ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01:

in alternativa:

___ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge 383/01, ma che il periodo di emersione è concluso:

2.3.16 che l'Istituzione non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);

2.3.17 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del d. lgs 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

2.3.18 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;

2.3.19 che all'impresa non è stata comminata esclusione dalla gara fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelli risultanti dei C.C.N.L. della categoria della zona ai sensi dell'art. 36 della L.20 maggio 1970, n. 300;

2.3.20 che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio;

2.3.21 che nei confronti dell' Istituzione non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall' art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 e successive modificazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.lgs. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla L. 248/06 e che l'attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 della L. 123/07;

2.3.22 il rispetto per il personale impegnato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;

2.3.23 che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla leggi e dai contratti ed accordi locali nel luogo sede dell'appalto;

2.3.24 di avere la disponibilità dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio;

2.3.25 che accetta incondizionatamente le norme previste dal bando di gara e nel capitolato d'oneri e ne assume tutti gli oneri;

2.3.26 che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto, assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010;

a) di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva;

b) di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;

c) di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'appalto in oggetto;

2.3.27 l'iscrizione (per i soggetti aventi sede legale in Sicilia) all'Albo Regionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, sezione: inabili, tipologia: assistenza domiciliare, con l'indicazione del numero e della data del D.A. e la validità della stessa alla data di partecipazione alla gara di che trattasi;

2.3.28 il proprio codice fiscale e partita IVA.

2.3.29 la matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL (in caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) e dichiara la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. La dichiarazione va resa, pena l'esclusione, come da modello allegato al presente disciplinare.

2.3.30 di avere giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

2.3.31 di impegnarsi a garantire il ribasso offerto in sede di gara;

2.3.32 di impegnarsi ad avviare il servizio entro i termini indicati dall'Amministrazione Comunale;

2.3.33 di impegnarsi a produrre entro i termini assegnati, in caso di aggiudicazione, ulteriore documentazione a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante;

2.3.34 di avere adempiuto all'interno dell'azienda all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;

2.3.35 che la ditta non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, ha attribuito incarico ad ex dipendenti della S.A. che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della S.A. nei confronti del medesimo operatore economico;

2.3.36. di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal comma 3 dell'art.2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi

previsti dal Codice" ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione";

2.3.37 dichiarazione di accettazione relativa al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale n. 190 del 12 luglio 2006.

2.3.38 l'indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica, ove l'Amministrazione effettuerà le comunicazioni inerenti l'appalto;

2.3.39 di autorizzare l'utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati dall'istituzione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.;

2.3.40 di impegnarsi ad istituire, se la propria sede legale risulta fuori dal Comune di Milazzo, entro 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione una propria sede operativa nel territorio del Comune di Milazzo dotata di telefono fisso e fax e regolarmente presidiata durante le ore di servizio;

2.3.41 dichiara ai sensi dell'art.2, secondo comma, della L.R. 20.11.2008, n. 15, che né il sottoscritto, né i dirigenti dell'istituzione si trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

4.) Certificazione

L'Istituzione deve produrre una **autodichiarazione**, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante, attestante l'avvenuta iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. dalla quale risulti il numero d'iscrizione, la data, il codice fiscale e con l'identificazione dell'attività inerente l'appalto servizio, la data d'inizio dell'attività, la forma giuridica, e le generalità del legale rappresentante. Ove trattasi di Società la suddetta autodichiarazione deve indicare quali sono i suoi organi di amministrazione e le generalità delle persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti; in particolare per i Consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. La predetta autodichiarazione dovrà riportare l'attestazione "nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni" ed indicare che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente prevista dalla legislazione italiana e da quelle straniere, se trattasi di concorrente di altro Stato.

5.) Cauzione provvisoria nella misura del 2% pari ad € 777.66 calcolata sull'importo a b. a., come precisato alla successiva sezione 2 del presente disciplinare.

Avvertenze

Le dichiarazioni e le certificazioni di cui ai precedenti punti devono essere prodotte e/o sottoscritte dal titolare o legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nell'ipotesi di concorrente costituito da istituzioni raggruppate o da raggrupparsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La busta B: "Offerta economica" deve contenere l'offerta indicante il ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta di € 38.883,11 I.V.A. esclusa, espresso sia in cifre che in lettere, debitamente sottoscritta ed in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

SEZIONE 2 - MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

L'Istituzione, **pena l'esclusione dalla gara**, per il deposito cauzionale di cui all'art. 21 del capitolato dovrà rispettare quanto segue:

1) dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale;
- b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;

2) se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d) dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:

- di escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- di garantire l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.

3) Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, pena l'esclusione, dovrà altresì:

- avere validità per almeno 180 giorni ai sensi della normativa vigente;
- essere corredato dall'impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del

contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario ai sensi della normativa vigente:

- prevedere la sottoscrizione del garante autenticata dal notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione potrà essere ridotta nei casi ed ai sensi dell'art. 93 del d.lgs 50/2016 con obbligo di allegazione di documentazione giustificativa.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – pena l'esclusione - da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.

Al riguardo, si precisa che:

-il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

- **La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare **garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente** e l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della S.A. Nel corso della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 50/2016 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

SEZIONE 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 95 comma 4, lett.c) del D.lgs 50/2016, così come successivamente modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 .

Lo svolgimento delle operazioni di gara è affidato ad apposita Commissione nominata come previsto dal Regolamento dei contratti vigente nel Comune di Milazzo.

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica in data con l'esame della documentazione relativa ai requisiti di ammissione. Potrà assistere all'apertura dei plichi chiunque ne abbia interesse.

La Commissione potrà prendere nota dei presenti chiedendo i relativi documenti di riconoscimento.

Completate le operazioni di cui prima, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Terminata la lettura delle offerte economiche, sarà redatta la graduatoria tra i partecipanti e dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riconosciuta idonea. L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici.

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in presenza di nessuna offerta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte riportanti medesimo ribasso si procederà, con estrazione a sorte in seduta pubblica.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai controlli eseguiti a norma del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, o la mancanza di uno dei requisiti per l'ammissione alla gara, il concorrente verrà dichiarato escluso con l'applicazione delle connesse sanzioni.

I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.

L'affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Responsabile del Dirigente del I Settore del Comune di Milazzo.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante del Comune di Milazzo.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del I Settore del Comune di Milazzo, nonché i titolari delle strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

Note :

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Verranno escluse offerte che presentano abrasioni, cancellature e/o correzioni.

Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di uno stesso

concorrente successivamente presentate.

L'Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità l'annullamento e o la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa, essendo l'aggiudicazione provvisoria.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi del Nuovo Codice degli appalti.

Ai sensi dell'ex art.79, comma 5 bis, del Codice e dell'art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio servizi sociali del Comune di Milazzo, via Francesco Crispi, n. 1, pec **f.santoro@pec.comune.milazzo.me.it** o con raccomandata A/R, diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE 4 - ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la cauzione definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula;
- comunicare la sede operativa locale.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Qualora il titolare dell'Istituzione e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula, ovvero dagli accertamenti esperiti dovessero risultare adottati provvedimenti od in corso procedimenti di cui alla Legge 55/90 e successive modifiche, l'impresa aggiudicataria decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.


IL RUP
dot. Filippo Santoro



allegato C

COMUNE DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
8° SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI

SCHEMA LETTERA DI INVITO

Prot. n. _____

del _____

trasmessa esclusivamente mezzo pec

oggetto: Affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo dal 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG: ZE51FACF6C.

Spett. Istituzione Socio Assistenziale

Si informa codesta spett.le istituzione socio assistenziale che questa Amministrazione Comunale, giusta determinazione dirigenziale n.... del.... ha indetto apposita procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di cui in oggetto.

Posto quanto sopra, ove la stessa fosse interessata a partecipare alla suddetta gara, così come espressamente indicato nel disciplinare, pena l'esclusione, deve far pervenire all'ufficio protocollo del Comune Milazzo a mezzo Poste Italiane Spa o Agenzie private di spedizione autorizzate, oppure a mano, un plico contenente l'offerta e la documentazione di gara entro le ore _____ del _____.

Il plico, pena l'esclusione, deve essere chiuso con ceralacca sulla quale va impressa l'impronta di un sigillo a scelta del concorrente. Su tutti i lembi di chiusura, pena l'esclusione, devono essere apposti, a scavalco, la firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato a presentare l'offerta e possibilmente il timbro del concorrente.

Il plico medesimo deve recare la seguente dicitura: **“Contiene documenti ed offerta per l'affidamento del Servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, Periodo dall' 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG: ZE51FACF6C.**

Il plico, inoltre, deve essere indirizzato al Comune di Milazzo, 1° Settore - Servizi Sociali, Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME) e sullo stesso dovranno chiaramente essere riportati il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa mittente, la partita Iva o il codice fiscale, il numero di fax, la pec e l'esatto indirizzo. In caso di concorrenti riuniti i dati di cui sopra dovranno riguardare tutti i concorrenti associati evidenziando quella mandataria-capogruppo.

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione, **due buste distinte**, a loro volta sigillate con ceralacca, recante impressa l'impronta di un sigillo e controfirmate sui lembi di chiusura, con intestazione del mittente e indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta A: “Documentazione per l'ammissione”;

Busta B: “Offerta economica”.

Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza.

La busta A: “Documentazione per l'ammissione” deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti, dichiarazioni ed attestazioni:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena l'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, pena l'esclusione, deve essere allegata procura institoria o speciale di data non anteriore a mesi sei. Se la procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare espressamente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che la procura stessa è tutt'ora

valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte.

2) Dichiarazione/attestazione. L'impresa partecipante, nella persona del suo titolare o legale rappresentante, deve presentare la seguente **DICHIARAZIONE** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 riportante la dicitura *"consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti"* e facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto, quanto segue:

2.1.) di avere, nella qualità di..... (specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza dell'impresa, nonché i poteri per impegnare lo stesso e per sottoscrivere l'offerta;

2.2) che i legali rappresentanti dell'Istituzione concorrente e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare nell'elenco il cui schema ad ogni buon fine viene sotto riportato i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società a nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Il direttore/i tecnico/i è/sono:

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Soggetti muniti di poteri di vigilanza e controllo

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

2.3) eventuali persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare nome, cognome, codice fiscale, residenza e carica rivestita)

2.3.bis) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 50/2016, così come modificato dal successivo art. 49 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e pertanto di non essere stato condannato con sentenza definitiva per Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della comunità europea;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati commessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

IN CASO CONTRARIO, dovrà essere indicato di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i a tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione;

nb.: nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ai sensi del medesimo comma l'istituzione concorrente potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

2.3.1 che a suo carico e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto (ovvero la misura interdittiva) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Inoltre dichiara:

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, irrogate nei confronti del proprio convivente;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorchè non definite ma confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale;

2.3.3 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

2.3.4 che non ha commesso o un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, comma 3 del presente codice che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del codice dei contratti e ss.mm.ii.;

2.3.5 che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

2.3.6 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

2.3.7 che la propria partecipazione dell'operatore non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

2.3.8 che la propria partecipazione non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

2.3.9 che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

2.3.10 che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

2.3.11 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

2.3.12 che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito specificando la posizione interessata:

a) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99, che l'istituzione concorrente ha ottemperato alle norme della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;

2.3.13 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

2.3.14 che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.

2.3.15 che l'istituzione:

___ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01:

in alternativa:

___ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge 383/01, ma che il periodo di emersione è concluso;

2.3.16 che l'Istituzione non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);

2.3.17 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs 25 luglio 1998 n. 286

" Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero":

2.3.18 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;

2.3.19 che all'impresa non è stata comminata esclusione dalla gara fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dei C.C.N.L. della categoria della zona ai sensi dell'art. 36 della L.20 maggio 1970, n. 300;

2.3.20 che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio;

2.3.21 che nei confronti dell' Istituzione non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall' art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 e successive modificazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.lgs. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla L. 248/06 e che l'attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 della L. 123/07;

2.3.22 il rispetto per il personale impegnato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;

2.3.23 che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali nel luogo sede dell'appalto;

2.3.24 di avere la disponibilità dei mezzi regolarmente omologati per il trasporto per disabili necessari per l'esecuzione del servizio e di avere la capacità economica ed esperienziale di cui al capitolato di gara;**2.3.25** che accetta incondizionatamente le norme previste dal bando di gara e nel capitolato e ne assume tutti gli oneri. **che sottoscritto per accettazione viene allegato alla richiesta di partecipazione alla gara;**

2.3.26 che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto, assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010:

a) di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. , dedicati anche non in via esclusiva;

b) di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;

c) di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'appalto in oggetto;

2.3.27 l'iscrizione (per i soggetti aventi sede legale in Sicilia) all'Albo Regionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, sezione: inabili, tipologia: assistenza domiciliare, con l'indicazione del numero e della data del D.A. e la validità della stessa alla data di partecipazione alla gara di che trattasi;

2.3.28 il proprio codice fiscale e partita IVA.

2.3.29 la matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL (in caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) e dichiara la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. La dichiarazione va resa, pena l'esclusione, come da modello allegato al presente disciplinare.

2.3.30 di avere giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

2.3.31 di impegnarsi a garantire il ribasso offerto in sede di gara per tutto il periodo oggetto dell'appalto;

2.3.32 di impegnarsi ad avviare il servizio entro i termini indicati dall'Amministrazione Comunale;

2.3.33 di impegnarsi a produrre entro i termini assegnati, in caso di aggiudicazione, ulteriore documentazione a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante;

2.3.34 di avere adempiuto all'interno dell'azienda all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;

2.3.35 che la ditta non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, ha attribuito incarico ad ex dipendenti della S.A. che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della S.A. nei confronti del medesimo operatore economico;

2.3.36. di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal comma 3 dell'art.2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal Codice" ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione";

2.3.37 dichiarazione di accettazione relativa al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale n. 190 del 12 luglio 2006. Lo stesso deve essere redatto come da modello allegato.

2.3.38 l'indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica, ove l'Amministrazione effettuerà le comunicazioni inerenti l'appalto;

2.3.39 di autorizzare l'utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati dall'istituzione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.;

2.3.40 di impegnarsi ad istituire, se la propria sede legale risulta fuori dal Comune di Milazzo, entro 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione una propria sede operativa nel territorio del Comune di Milazzo dotata di telefono fisso e fax e regolarmente presidiata durante le ore di servizio;

2.3.41 dichiara ai sensi dell'art.2, secondo comma, della L.R. 20.11.2008, n. 15, che né il sottoscritto, né i dirigenti dell'istituzione si trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

4.) Certificazione

L'Istituzione deve produrre **autodichiarazione**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante, attestante l'avvenuta iscrizione nel Registro della C.C.L.A.A., competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, dalla quale risulti il numero d'iscrizione, la data, il codice fiscale e con l'identificazione dell'attività inerente l'appaltando servizio, la data d'inizio dell'attività, la forma giuridica, e le generalità del legale rappresentante. Ove trattasi di Società la suddetta autodichiarazione deve indicare quali sono i suoi organi di amministrazione e le generalità delle persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti: in particolare per i Consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. La predetta autodichiarazione dovrà riportare l'attestazione "*nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni*" ed indicare che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente prevista dalla legislazione italiana e da quelle straniere, se trattasi di concorrente di altro Stato.

5.) L'Istituzione concorrente dovrà versare apposita cauzione provvisoria nella misura del 2% pari ad € 308,58 calcolata sull'importo a b. a., come precisato alla sezione 2 del presente disciplinare.

Avvertenze

Le dichiarazioni e le certificazioni di cui ai precedenti punti devono essere prodotte e o sottoscritte dal titolare o legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nell'ipotesi di concorrente costituito da istituzioni raggruppate o da raggrupparsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La busta B: "Offerta economica" deve contenere l'offerta indicante il ribasso percentuale rispetto **all'importo a base d'asta di € 38.883,11 I.V.A. esclusa**, espresso sia in cifre che in lettere, debitamente sottoscritta ed in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'offerta economica oltre al ribasso deve contenere dichiarazione in capo all'onere assunto dall'azienda per gli adempimenti per la sicurezza dei lavoratori e disponibilità alla sottoscrizione del D.U.V.RI.

SEZIONE 2 - MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

L'Istituzione, **pena l'esclusione dalla gara**, per il deposito cauzionale di cui all'art. 21 del capitolato dovrà rispettare quanto segue:

1) dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:

a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato

al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale:

b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;

c) mediante polizza assicurativa di pari importo;

d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;

2) se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d) dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:

- di escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- di garantire l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.

3) Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, pena l'esclusione, dovrà altresì:

- avere validità per almeno 180 giorni ai sensi della normativa vigente;
- essere corredato dall'impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- prevedere la sottoscrizione del garante autenticata dal notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione potrà essere ridotta nei casi ed ai sensi dell'art. 93 del d.lgs 50/2016 con obbligo di allegazione di documentazione giustificativa.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – pena l'esclusione - da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.

Al riguardo, si precisa che:

- il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare **garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente** e l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della S.A. Nel corso della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 50/2016 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

SEZIONE 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, atteso che trattasi di servizio ad elevata ripetitività, avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4, lett.c) del D.lgs 50/2016, così come successivamente modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56.

Lo svolgimento delle operazioni di gara è affidato ad apposita Commissione nominata come previsto dal Regolamento dei contratti vigente nel Comune di Milazzo.

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica in data _____ ore _____ con l'esame della documentazione relativa ai requisiti di ammissione. Potrà assistere all'apertura dei plichi chiunque ne abbia interesse.

La Commissione potrà prendere nota dei presenti chiedendo i relativi documenti di riconoscimento.

Completate le operazioni di cui prima, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Terminata la lettura delle offerte economiche, sarà redatta la graduatoria tra i partecipanti e dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riconosciuta idonea. L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici.

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in presenza di nessuna offerta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte riportanti medesimo ribasso si procederà, con estrazione a sorte in seduta pubblica.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai controlli eseguiti a norma del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, o la mancanza di uno dei requisiti per l'ammissione alla gara, il concorrente verrà dichiarato escluso con l'applicazione delle connesse sanzioni.

I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.

L'affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Responsabile del Dirigente del I Settore del Comune di Milazzo.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziali", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 196/2003, ha

natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante del Comune di Milazzo.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del I Settore del Comune di Milazzo, nonché i titolari delle strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

Note :

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Verranno escluse offerte che presentano abrasioni, cancellature e/o correzioni.

Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successivamente presentate.

L'Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità l'annullamento e o la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa, essendo l'aggiudicazione provvisoria.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi del Nuovo Codice degli appalti.

Ai sensi dell' ex art.79, comma 5 bis, del Codice e dell'art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio servizi sociali del Comune di Milazzo, via Francesco Crispi, n. 1, pec **f.santoro@pec.comune.milazzo.me.it** o con raccomandata A/R, diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE 4 - ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:


- presentare la cauzione definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula;
- comunicare la sede operativa locale.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Qualora il titolare dell'Istituzione e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula, ovvero dagli accertamenti esperiti dovessero risultare adottati provvedimenti od in corso procedimenti di cui alla Legge 55/90 e successive modifiche, l'impresa aggiudicataria decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al R.U.P. Dott. Santoro Filippo 090 92312224


R.U.P.
Dott. Filippo Santoro

Dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritt... nato a ... il .../.../... residente in ... (Prov. ...) via ... n. ... Cod. fisc., nella qualità di **legale rappresentante** dell'Istituzione Socio Assistenziale ... con sede legale in ... (Prov. ...) via ...

a corredo dell'istanza presentata per la partecipazione alla procedura ristretta, fissata per il 09/2017 per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo dal 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG: ZE51FACF6C

sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, con espresso riferimento all'Istituzione Socio-Assistenziale che rappresenta

d i c h i a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di posizioni NON accentrare indicare per ciascun Ente tutte le diverse sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di matricola):
3. INPS: Sede di matricola n°
4. INAIL: Sede di codice ditta n°

che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi dovuti agli Enti suddetti.

che in atto non esistono inadempimenti e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.
Oppure in alternativa
 che in atto esistono le seguenti contestazioni (descrivere e fornire documentazione)
Oppure ancora
 che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell'Ente (indicare gli estremi dell'atto o degli atti e la sede dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento):

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge 31.12.1996, n. 675, si prende atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

....., li
.....
firma per esteso del dichiarante

ed allegare fotocopia documento riconoscimento

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA'

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale da erogare in favore degli alunni disabili per l'affidamento del servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia,

primaria e secondaria di primo grado, periodo dal 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG: ZE51FACF6C.

OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (*circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006*).

Con la presente dichiarazione, _____ sottoscritt _____ Sig. _____
 _____ Codice Fiscale _____ nato a _____
 _____ il _____ / _____ / _____ e residente a _____
 _____ via _____ nella
 qualità di _____ dell'istituzione socio assistenziale

_____ iscritta nel registro delle i presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ partecipante alla gara di cui sopra indicata.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

- a) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- b) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (*richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere etc.*);

Dichiara espressamente ed in modo solenne

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (*formale e/o sostanziale*) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (*richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere etc.*);

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'istituzione verrà esclusa.

Si impegna altresì al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto.

_____, li _____ / _____ / _____

.....
 firma per esteso del dichiarante

ed allegare fotocopia documento riconoscimento

Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante



Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2017 / 1021	PROCED. NEGOZ.PER AFFIDAM.SERVIZIO ASSIST.AUTON. E COMUN.PERS. ALUNNI DISABILI FREQUENT.SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. 1* GRADO.PERIODO 11/09/ AL 22/12/2017.AUTORIZ.A CONTR.APP.CAP.CIG ZE51FACF6C - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.03.02.15.003 PEG: 3700 PIANO FIN: 1.03.02.15.003, MISS/PROG: 12.02 CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI	24/08/2017	40.827,26

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	40.827,26
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Milazzo lì 24/08/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
Saporita *Salvatore*

Il Dirigente
Dr. Francesco Consiglio